



ORDINANZA N° 200

Città di Imperia

ORDINANZA DI INIDONEITA' ALLA BALNEAZIONE DI ACQUE MARINE

IL SINDACO

Preso atto che con nota prot.n.0023319 del 10-08-2022, registrata a Protocollo Generale in pari data 18.04.2018 al n.51932, ARPAL ha comunicato l'esito sfavorevole del campionamento routinario eseguito sulle acque di balneazione identificate dal punto IT007008031005 - Spiaggia delle Rateghe;

considerato quindi che per salvaguardare l'incolumità e la salute pubblica sussiste la necessità di interdire in via temporanea la balneazione il tratto di mare identificato dal punto di prelievo:

“Spiaggia delle Rateghe”, codice IT007008031005, coordinate (WGS84) inizio zona 8,012560- Long. 43,872044-Lat. e fine zona 8,015981- Long. 43,872634-Lat.

visto il D.Lvo 30 maggio 2008 n.116 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”;

visto il Decreto Interministeriale Salute/Ambiente del 30 marzo 2010;

visto altresì il D.L.vo 267/2000;

richiamato lo Statuto del Comune di Imperia;

ORDINA

1. che con decorrenza immediata sia chiuso alla balneazione il tratto di mare sotteso al punto di prelievo “Spiaggia delle Rateghe”, codice IT007008031005, compreso tra le coordinate descritte in premessa;
2. che il presente divieto abbia efficacia fino alla comunicazione da parte del competente Dipartimento Provinciale Arpal di un primo esito analitico favorevole a seguito della quale, qualora ne sussistano i presupposti, sarà emesso provvedimento di revoca.

DISPONE

1. che la zona sopraindicata e specificata venga individuata con la segnaletica indicante il “divieto di balneazione” da collocare e porre in opera ai sensi dell’art.15 comma 1 lettera e) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.116 da parte degli operai del Comune di Imperia, in corrispondenza degli accessi alla spiaggia libera e per i tratti in concessione ai privati da parte dei titolari delle relative concessioni, come di seguito individuati;
2. di notificare tramite pec la presente ordinanza a:
 - Società Bera Entertainment sas di Lara Berardinucci & c. - P.Iva 01531290086 con sede legale in Costarainera – Via Aurelia 4 – nella persona del Legale Rappresentante dott.ssa BERARDINUCCI LARA (C.F. BRRLRA85A601138C) nata a Sanremo il 20.01.1985 residente a Costarainera (im) Via Aurelia 8 - Cap 18017 - pec: beraentertainment@pec.it;



Città di Imperia

- ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA PESCA SPORTIVA IMPERIESE P.Iva 80012140085 con sede legale in Imperia - largo Varese - borgo Foce 7, nella persona del Legale Rappresentante sig. TULIPANO GIOVANNI (C.F. TLPGNN56S11G348F) nato a Partinico (PA) il 11/11/1956 residente a Imperia Salita Aicardi - Poggi,6 – Cap 18100 – pec:asdpescasportivaimperiese@pec.it;
- Ing. Marco Marvaldi – Dirigente Settore LL.PP. e Patrimonio del Comune di Imperia, nato a Imperia il 31/12/1973 (C.F. MRVMRC73T31E290T) e domiciliato agli effetti della presente c/o Comune di Imperia – Viale Matteotti 157 – pec: protocollo@pec.comune.imperia.it;
- 3. che sulle acque dichiarate temporaneamente **non idonee alla balneazione**, siano proseguiti i controlli ed i prelievi da parte del Dipartimento Provinciale dell'Arpal;
- 4. il Comando di Polizia Municipale e la Capitaneria di Porto sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza segnalando eventuali trasgressori all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Imperia, li 10 AGO. 2022

IL SINDACO
Claudio SCAJOLA